

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1753 del 01 dicembre 2015

Opere idrauliche di difesa del suolo - Bacini di espansione per la laminazione delle piene. Disposizioni operative e procedurali per la gestione e utilizzo dei materiali di scavo. L.R.44/1982 - D.lgs. 152/2006 - D.lgs. 117/2008 - D.M. 161/2012 D.G.R. 761/2010.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento contiene disposizioni per la corretta gestione dei materiali prodotti dai lavori di scavo per la realizzazione di opere idrauliche di difesa del suolo, segnatamente i bacini di espansione per la laminazione delle piene, soggette a VIA, anche in relazione alla disciplina regionale sulle attività estrattive.

L'assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze in materia di opere idrauliche di difesa del suolo, è chiamata a effettuare interventi di pubblica utilità per garantire adeguate condizioni di sicurezza nel territorio regionale.

Fra tali interventi, assumono particolare rilievo i bacini di espansione per la laminazione delle piene, la cui esecuzione comporta la gestione di notevoli quantità di materiale derivanti dai lavori di scavo, in alveo e fuori alveo dei corsi d'acqua.

Al riguardo, si consideri che la Regione si è dotata di un Piano delle azioni e degli interventi ai sensi dell'art. 1 comma 3 lettera g) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, a seguito degli eventi alluvionali del 31 ottobre – 2 novembre 2010 che hanno interessato il territorio regionale.

In tale Piano sono contenuti numerosi interventi che prevedono la realizzazione di bacini di espansione a servizio di alcuni corsi d'acqua, ritenuti i maggiori responsabili degli eventi alluvionali citati. Gli stessi interventi, che sono a tutti gli effetti opere pubbliche di competenza regionale soggette a VIA, interessano prevalentemente la fascia dell'alta pianura veneta dove sono presenti materiali ghiaiosi alluvionali, rinvenibili sia in alveo che fuori alveo, che in buona misura corrispondono ai materiali propri dell'attività estrattiva e quindi utilizzabili nel settore delle costruzioni, per cui sono dotati di significativo valore commerciale; valore che, nel caso in cui l'opera preveda la movimentazione e l'asportazione di ingenti volumi di materiale, può diventare complessivamente anche molto rilevante.

In taluni casi, i bandi di gara per l'appalto dei lavori, proprio in ragione del valore commerciale del materiale che si rende disponibile, prevedono che l'appaltatore sia compensato, almeno parzialmente, con l'acquisizione del materiale scavato, con ciò determinando una significativa riduzione dei costi dell'opera e un'apprezzabile economia di spesa per la Regione. Ciò accade, per esempio, nei seguenti interventi, ricompresi nel Piano prima menzionato:

- Opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Guà attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei Comuni di Trissino ed Arzignano (VI) - ID Piano 453
- Cassa di espansione sul torrente Muson nei Comuni di Fonte e Riese Pio X (TV) - ID Piano 505
- Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Astico nei Comuni di Sandrigo e Breganze (VI) - ID Piano 625

Inoltre, dato atto che la costruzione dei bacini di laminazione costituisce una significativa fonte di materiale alternativa alle cave, è ragionevole ritenere che tali opere diano anche un notevole contributo al contenimento dello sfruttamento del territorio riducendo l'apertura di nuovi siti estrattivi, a condizione però che l'impiego del materiale avvenga in armonia con gli atti normativi che regolano il sistema estrattivo regionale.

Per contro, va riconosciuto che la movimentazione del materiale che deriva da opere di siffatta tipologia, genera un impatto consistente sul territorio e sull'ambiente, così come è evidente che l'entità dei volumi in gioco potrebbe anche incidere in modo significativo sul mercato dei materiali prodotti dalle attività estrattive, con ripercussioni sulle produzioni delle cave in essere e correlati contributi da versare per legge alle Amministrazioni comunali.

Per quanto riguarda in particolare le implicazioni di carattere ambientale, posto che le presenti disposizioni riguardano anche la possibilità di utilizzare i siti di cava per la gestione del materiale di scavo e che ciò avverrà, come appare logico e prevedibile, coinvolgendo prioritariamente le cave più prossime al cantiere dell'opera idraulica, si ritiene che l'applicazione del presente atto possa determinare anche una significativa riduzione dell'impatto generato dalla movimentazione del materiale, evitando o comunque limitando eventuali depositi in aree non idonee e riducendo il traffico e l'inquinamento causato dai mezzi di trasporto.

Si consideri infine che con D.G.R. n. 761 del 15.03.2010, nel dare disposizioni attuative sulla gestione dei rifiuti di estrazione, la Giunta regionale ha stabilito la propria competenza per l'adozione di appositi provvedimenti riguardanti i recipienti in cava dei materiali assimilati/sostitutivi ai materiali di cava e provenienti da opere pubbliche di competenza regionale o nazionale, tenuto conto degli aspetti ambientali e logistici e quindi il presente provvedimento trova ragione e finalità anche in applicazione della suddetta norma regionale.

In definitiva, con il presente provvedimento s'intende dar luogo a disposizioni operative e procedurali per il corretto impiego del materiale originato dalla realizzazione delle opere idrauliche suddette nel caso in cui esse siano soggette alla procedura di VIA e ciò al fine di contenere gli impatti e armonizzare le modalità di gestione del materiale con il sistema estrattivo regionale, coerentemente con il quadro normativo vigente, compreso il D.M. 161/2012.

Si riportano nel seguito le disposizioni di cui trattasi, al cui rispetto sono tenuti i soggetti pubblici e privati che intervengono nelle diverse fasi di scavo, movimentazione, trasporto e utilizzo del materiale.

1) DISCIPLINA GENERALE VIGENTE

Per quanto riguarda la gestione dei materiali ricavati dal sottosuolo, le vigenti disposizioni nazionali e regionali prevedono sostanzialmente quattro fattispecie principali:

- materiale costituente il prodotto, e lo scopo, di un'attività estrattiva autorizzata ai sensi e per le finalità della L.R. n. 44/82, che comprende il materiale di cava a giacimento e i materiali associati derivanti dalla coltivazione;
- materiale costituente un sottoprodotto nell'accezione di cui all'art.184 bis del D.lgs.152/2006, ovvero materiale che deriva da un processo produttivo il cui scopo non è la produzione di quel materiale;
- materiale derivante da lavori di scavo per la realizzazione di opere pubbliche o private, costituito da terre e rocce da scavo. Al materiale di scavo, qualora derivi dalla realizzazione di interventi assoggettati a procedura di VIA, è applicabile la disciplina di cui al D.M. 10.8.2012 n.161;
- suolo e materiale allo stato naturale non contaminato, scavato durante un'attività di costruzione, da riutilizzare nel medesimo sito di escavazione, come previsto dall'articolo 185 comma 1 lettera c) del D.lgs.152/2006, al quale non si applica la normativa contenuta nella parte IV del decreto medesimo, concernente la materia rifiuti.

2) QUALIFICAZIONE DEL MATERIALE

A prescindere dai provvedimenti di approvazione dei progetti e di affidamento dei lavori, fermo restando il contenuto degli atti contrattuali stipulati tra committente ed esecutore, il materiale derivante dalla realizzazione dei bacini di laminazione delle piene viene suddiviso nelle seguenti tipologie.

Materiale equiparabile (al prodotto di cava)

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 07.09.1982, n. 44, i lavori di scavo effettuati nel terreno ove è in corso la costruzione di un'opera pubblica e privata, non sono soggetti alla normativa regionale sulle cave. Inoltre, il successivo comma 5 stabilisce che non può considerarsi attività di cava l'escavazione di materiali litoidi dagli alvei e dalle zone golenali dei corsi d'acqua.

Invero, come già detto in precedenza, nella realizzazione dei bacini di laminazione può rendersi disponibile un particolare tipo di materiale, corrispondente a quello generalmente proveniente dagli strati più profondi degli scavi e costituito da materiale inerte, direttamente impiegabile, anche nei processi produttivi, in sostituzione dei materiali grezzi di cava e quindi dotato di significativo valore commerciale.

Inoltre, qualora il valore del materiale rientri nel bilancio finanziario dell'opera, cioè sia stato considerato dal committente come parziale corrispettivo dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice, la disponibilità di detto materiale può considerarsi come componente del processo produttivo di costruzione dell'opera e quindi qualificarsi come uno degli scopi del processo medesimo.

In altri termini, il riconoscimento delle caratteristiche tecniche del materiale ai fini del suo utilizzo in sostituzione dei materiali di cava, il suo effettivo e dichiarato valore commerciale nonché, soprattutto, la sua cessione all'esecutore dei lavori quale parziale corrispettivo degli stessi, portano a ritenere che il fatto di poter disporre di quel materiale costituisca una componente

significativa della fattibilità finanziaria dell'opera e quindi rappresenti uno degli obiettivi dell'opera stessa.

Per tali ragioni, pur dando atto che l'opera non è sottoposta alla normativa di cui alla L.R.44/1982 sulle attività estrattive, qualora ricorrano tutte le circostanze di cui sopra e, in particolare, vi sia un bando di gara per l'affidamento dell'opera idraulica che prevede espressamente la cessione del materiale all'appaltatore come parziale corrispettivo dei lavori, il materiale medesimo è equiparabile al prodotto di cava.

Pare superfluo precisare che detto materiale, per essere qualificato come materiale equiparabile al prodotto di cava, deve altresì essere privo di qualunque sostanza contaminante.

Terre

Trattasi dei materiali che non rientrano nella tipologia del materiale equiparabile e il cui utilizzo è condizionato alla verifica dei necessari requisiti, anche di qualità ambientale, determinati ai sensi della vigente normativa.

Tali materiali, che derivano per lo più dall'escavazione dello strato superficiale del terreno ma possono interessare anche strati più profondi, ai fini del presente provvedimento si definiscono terre.

Le terre possono essere utilizzate, come sottoprodotto, in conformità alle disposizioni dell'art. 4 e seguenti del D.M. 161/2012.

Il materiale che, pur potendo collocarsi tra le terre, è gestito in conformità a quanto previsto dall'articolo 185 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 152/2006 e pertanto riutilizzato nello stesso sito in cui è stato scavato, non è soggetto alla disciplina di cui alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006.

Rifiuto

Trattasi del materiale che non è un materiale equiparabile né soddisfa i requisiti previsti dall'attuale normativa per le terre e rocce da scavo e i sottoprodotti e, quindi, deve essere trattato come rifiuto.

3) UTILIZZO DEL MATERIALE

Tenuto conto di quanto previsto dal D.M. 161/2012, il materiale equiparabile può essere utilizzato nei modi seguenti:

- a) reimpiego diretto e immediato nel cantiere dell'opera;
- b) commercializzazione immediata ovvero lavorazione presso impianti collocati in area di cava non estinta;
- c) stoccaggio temporaneo all'interno di una cava non estinta, per la successiva commercializzazione o per il reimpiego nel cantiere dell'opera;
- d) stoccaggio temporaneo all'interno di una cava non estinta, per il trattamento di prima lavorazione in loco e successiva commercializzazione o reimpiego nel cantiere dell'opera;
- e) stoccaggio in altri siti, in attesa della commercializzazione.

Le terre possono essere destinate, come sottoprodotto, all'esecuzione di rinterrati, riempimenti, rimodellamenti e rilevati, in conformità alle disposizioni di cui al D.M.161/2012.

Per il materiale di cui all'art.185 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 152/2006, vi è l'obbligo del suo utilizzo nello stesso sito in cui è stato scavato.

Nel caso in cui le terre, non contaminate, siano utilizzate in cave non estinte per le necessità della ricomposizione ambientale prevista dal progetto di coltivazione autorizzato ovvero per migliorare la ricomposizione stessa mediante il raggiungimento, nelle aree scavate, di quote superiori a quelle previste in progetto, ciò deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 761/2010 e DGR n.1987/2014.

Le presenti disposizioni, in applicazione del punto 14) della lettera B) dell'Allegato A alla D.G.R. n. 761/2010, determinano le modalità di recepimento, nell'ambito delle cave attive, dei materiali assimilati/sostitutivi dei materiali di cava, provenienti dalla realizzazione dei bacini di laminazione delle piene dei corsi d'acqua regionali.

4) NORME E PROCEDURE

4 a) Caratterizzazione del materiale

In un'ottica di tutela e prevenzione ambientale, tutti i materiali derivanti dai lavori di scavo, siano essi materiali equiparabili ovvero terre, sono comunque soggetti a indagine ambientale.

Le procedure per l'esecuzione dell'indagine ambientale sono, in linea generale, quelle mutate dal D.M. 161/2012, dal cui esito si ottiene la caratterizzazione del materiale, ai fini di verificarne la destinazione d'impiego e l'assenza di contaminazione.

Il committente, ove rilevi la presenza di situazioni particolari riferite alla complessità dell'intervento, alla rilevanza dell'interesse pubblico sotteso, alla tipologia del materiale rinvenuto, alle caratteristiche d'uso delle aree interessate dai lavori e all'entità dei volumi in gioco, può procedere all'indagine ambientale per la caratterizzazione del materiale secondo specifici protocolli concordati con A.R.P.A.V., relativamente alle zone da indagare, alla qualificazione, quantità e caratteristiche del materiale e alla sua destinazione.

4 b) Tracciabilità del materiale

La tracciabilità del materiale equiparabile viene assolta con la documentazione di norma prevista per il trasporto del materiale di cava dal luogo di produzione al sito di utilizzo.

Il trasporto delle terre, ai fini della tracciabilità, deve essere accompagnato dalla documentazione prevista dall'allegato 6 al D.M.161/2012.

Nel trasporto del materiale di cui all'art.185 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 152/2006, all'interno del sito in cui è stato scavato, la tracciabilità è comunque necessaria e va assolta mediante compilazione del modulo regionale all'uopo previsto.

4 c) Impiego del materiale nel cantiere del bacino di espansione

E' consentito, senza particolari modalità operative, l'utilizzo del materiale equiparabile derivante dai lavori di costruzione del bacino, per la realizzazione di riempimenti, rinterrati, modellazioni e rilevati all'interno del cantiere dell'opera. L'utilizzo è possibile anche se preceduto da operazioni di prima lavorazione del materiale, eseguite anche in impianti esterni al cantiere.

Parimenti, è consentito l'utilizzo di terre derivanti dai lavori dell'opera, per la realizzazione di riempimenti, rinterrati, modellazioni e rilevati all'interno del cantiere dell'opera stessa.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 185 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 152/2006 è consentito l'utilizzo - allo stato naturale - dei materiali di scavo non contaminati provenienti dai lavori dell'opera idraulica, per la realizzazione di riempimenti, rinterrati, modellazioni e rilevati all'interno del medesimo sito in cui è stato scavato.

Fermo restando quanto già indicato al punto 4 a) per la caratterizzazione del materiale, l'assenza di contaminazione - sia nel materiale equiparabile che nelle terre - è determinata mediante verifica che le concentrazioni espresse dal materiale siano inferiori ai limiti della Tabella 1 Allegato 5 alla Parte IV del D.lgs. n 152/2006, corrispondenti alla destinazione di utilizzo o non superare i valori naturali di fondo espressi dal contesto di riferimento del sito in cui viene utilizzato, da determinarsi con le procedure di cui alla D.G.R. n. 464/2010 e in conformità al D.M.161/2012.

In ogni caso deve essere valutata la compatibilità del materiale derivante dagli scavi dell'opera idraulica con la destinazione d'impiego dello stesso.

4 d) Stoccaggio temporaneo e/o lavorazione in cava del materiale equiparabile

La D.G.R. n. 761/2010 recante disposizioni attuative in applicazione del D.lgs. n. 117/2008, prevede, alla sezione B punti 12 e 14 dell'Allegato A, alcune prescrizioni relativamente alle lavorazioni e stoccaggi di materiali provenienti dall'esterno.

In particolare la deliberazione non ammette, nelle cave, stoccaggi di materiale non attinente l'attività di coltivazione, se non destinato alla ricomposizione o alla prima lavorazione negli impianti di cava, e consente la lavorazione in cava di materiale di provenienza esterna purché ciò avvenga in via secondaria e residuale rispetto alla coltivazione della cava.

Tuttavia, lo stesso provvedimento prevede, per i recepimenti in cava di materiali assimilati/sostitutivi dei materiali di cava provenienti da opere pubbliche di competenza regionale, la possibilità per la Giunta regionale di adottare disposizioni specifiche che tengano conto degli aspetti ambientali e logistici.

In ragione di ciò, considerato che per le opere idrauliche di cui trattasi sussiste la circostanza di cui sopra, nelle cave in attività è possibile:

- a) lo stoccaggio del materiale equiparabile proveniente dai lavori di costruzione dei bacini di espansione, anche nelle cave non dotate di impianto di lavorazione;
- b) lo stoccaggio e prima lavorazione del materiale equiparabile, nelle cave dotate di impianto di lavorazione;
- c) la prima lavorazione in cava del materiale equiparabile, anche in termini non residuali rispetto alla coltivazione della cava:

Tenuto conto delle esigenze di contenere quanto più possibile gli impatti ambientali, paesaggistici e sulla salute umana, causati dalla movimentazione e utilizzo del materiale sul territorio, lo stoccaggio e/o deposito provvisorio del materiale equiparabile proveniente dalla realizzazione dei bacini di laminazione e la prima lavorazione dello stesso, è possibile alle seguenti condizioni:

- l'individuazione dei siti di cava ove stoccare e lavorare il materiale equiparabile, deve avvenire in modo da contenere il più possibile il percorso degli automezzi;
- la cava in cui avviene lo stoccaggio e/o la lavorazione del materiale equiparabile deve essere una cava di sabbia e ghiaia, secondo la classificazione di cui all'art 3 della L.R. n. 44/1982;
- in caso di lavorazione del materiale equiparabile, la cava deve essere già dotata di idoneo impianto di prima lavorazione;
- il volume dello stoccaggio temporaneo non può superare in ogni momento il 50 % del volume già scavato nel sito di cava;
- il materiale equiparabile depositato in cava ed entrato nella disponibilità del titolare della cava per la successiva commercializzazione, non può essere immesso sul mercato per un volume annuo superiore al volume annuo di materiale estratto dal giacimento di cava e ciò per ogni anno di attività della cava e fino ad esaurimento della stessa;
- non abbiano luogo emissioni o impatti diversi da quelli autorizzati per la cava di destinazione;
- la lavorazione in cava del materiale equiparabile, in linea generale, deve avvenire in modo da consentire la conclusione della coltivazione e la ricomposizione ambientale nei tempi stabiliti dall'autorizzazione della cava;
- il piano di gestione dei rifiuti di estrazione della cava deve essere aggiornato in relazione alla caratterizzazione e destinazione del materiale residuale (limo) derivante dalla prima lavorazione in cava del materiale equiparabile proveniente dalle opere idrauliche regionali;
- deve essere redatto e approvato dall'autorità competente il Piano di Utilizzo di cui all'art.5 del D.M. 161/2012;
- il materiale deve presentare concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 alla Parte IV del D.lgs.152/2006 ovvero non superare i valori naturali di fondo espressi dal contesto di riferimento della cava, da determinarsi secondo la D.G.R. 1987/2014.

In ogni caso, prima dell'inizio dello stoccaggio e/o lavorazione del materiale equiparabile in cava, il titolare dell'autorizzazione di cava invia alla Regione la comunicazione con cui attesta il rispetto delle condizioni sopra riportate. Parimenti, comunica alla Regione i volumi di materiale equiparabile depositati in cava e quelli eventualmente lavorati, in ottemperanza alle disposizioni di cui al punto 5) MONITORAGGIO.

Per il materiale equiparabile derivante dai lavori di opere idrauliche regionali non è dovuto al Comune il contributo di cui all'articolo 20 della L.R. n. 44/82.

4 e) Utilizzo delle terre per ricomposizione ambientale delle cave

In conformità alle disposizioni di cui al punto 13) della lettera B) dell'allegato A alla D.G.R. n. 761/2010, è consentito utilizzare le terre provenienti dalla costruzione dei bacini di laminazione per la ricomposizione ambientale delle cave, alle seguenti condizioni:

1. l'apporto e utilizzo delle terre deve avvenire nel rispetto delle previsioni del progetto di ricomposizione ambientale come autorizzato e del piano di gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
2. deve essere redatto dal proponente e approvato dall'Autorità competente, il Piano di Utilizzo di cui all'art.5 del D.M. 161/2012;
3. le terre devono presentare concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 Allegato 5 alla Parte IV del D.lgs. n° 152/2006 o non superare i valori naturali di fondo espressi dal contesto di riferimento della cava, da determinarsi secondo la D.G.R. n.1987/2014.

Parimenti, per la ricomposizione della cava, possono essere utilizzati i limi derivanti dalla prima lavorazione, in cava, del materiale equiparabile ottenuto dagli scavi dei bacini, a condizione che detti limi presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 Allegato 5 alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 ovvero non superare i valori naturali di fondo espressi dal contesto di riferimento della cava e che nei limi non siano presenti sostanze pericolose (acrilamide), applicando al riguardo le disposizioni di cui alla DGR n. 1987/2014.

La disponibilità di materiale (terre provenienti dagli scavi e limi da prima lavorazione in cava del materiale equiparabile) può costituire opportunità per la redazione di un progetto, anche in variante non sostanziale ai sensi del punto 7, Allegato A alla D.G.R. n. 652/2007, teso a migliorare la ricomposizione ambientale della cava già autorizzata. In tal caso, l'utilizzo di detto materiale è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione alla variante e all'adeguamento e approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione.

Le varianti di cui sopra che prevedano solo il riempimento totale o parziale della cava, in modo da ottenere una ricomposizione finale più aderente alla situazione ante estrazione, sono considerate a tutti gli effetti varianti migliorative e sono autorizzate con la procedura delle "varianti non sostanziali" di cui alla D.G.R. n. 652/2007.

In ogni caso, prima dell'utilizzo delle terre, il titolare dell'autorizzazione di cava invia alla Regione la comunicazione con cui attesta il rispetto delle condizioni sopra riportate. Parimenti, comunica alla Regione i volumi delle terre utilizzati per la ricomposizione della cava, in ottemperanza alle disposizioni di cui al punto 5) MONITORAGGIO.

4 f) Prorogabilità dell'autorizzazione alla coltivazione della cava

Nelle circostanze di cui ai punti 4 d) e 4 e), qualora lo stoccaggio e/o lavorazione del materiale ovvero i lavori di ricomposizione della cava, condotti secondo le prescritte modalità, comportino, per valide e documentate ragioni, il rallentamento dei lavori di coltivazione del giacimento e conseguentemente il superamento dei termini temporali di durata dell'autorizzazione alla coltivazione della cava, ciò costituisce motivo per l'ottenimento della proroga di cui all'ultimo comma dell'art. 25 della L.R. n. 44/1982.

In ogni caso, l'entità della proroga non potrà superare la metà della durata prevista nel vigente provvedimento di autorizzazione della cava e a prescindere da eventuali proroghe già rilasciate per altre motivazioni.

4 g) Impiego del materiale in altri ambiti

E' consentito l'utilizzo del materiale equiparabile ovvero delle terre, provenienti dalla costruzione dei bacini di laminazione, per la realizzazione di riempimenti, rinterri, modellazioni e rilevati in un qualunque sito diverso da quelli di cui ai punti precedenti, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. n.161/2012, ove applicabili, e di quelle di cui al presente atto.

Qualunque materiale, sia materiale equiparabile che terre, fermo restando quanto già indicato al punto 4 a), deve presentare concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla Tabella 1 Allegato 5 alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 corrispondenti alla destinazione del sito di utilizzo o non superare i valori naturali di fondo espressi dal contesto di riferimento del sito medesimo, da determinarsi con le procedure di cui alla D.G.R. n. 464/2010 e in conformità al D.M. n.161/2012.

5) MONITORAGGIO

Il monitoraggio del materiale che è entrato nel circuito dell'attività estrattiva avviene mediante comunicazione alla Regione da parte del titolare dell'attività di cava, con cadenza semestrale entro il 15 gennaio e il 15 luglio, separatamente per il materiale equiparabile e per le terre, dei volumi stoccati, dei volumi lavorati, dei volumi utilizzati per la ricomposizione della cava e dei volumi commercializzati, nel semestre precedente.

Ove ricorrano circostanze particolari che richiedano controlli e monitoraggi più accurati, potrà essere richiesto l'intervento di ARPAV sulla base di specifici protocolli operativi all'uopo predisposti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI i Decreti legislativi n. 152/2006 e n. 117/2008

VISTO il D.M. n.161/2012;

VISTE le LL.R. n. 44/1982 e n° 5/2007;

VISTA la D.G.R. n.464/2010;

VISTE la D.G.R. n. 761/2010 e la D.G.R. 1987/2014;

VISTO l'art. 2 comma 2 lettera o della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le disposizioni operative e procedurali di cui in premessa, concernenti la gestione del materiale derivante dalla realizzazione dei bacini di laminazione delle piene dei corsi d'acqua regionali di cui al Piano delle azioni e degli interventi ai sensi dell'art. 1 comma 3 lettera g) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, in quanto opere idrauliche di competenza regionale e assoggettate a procedura di VIA;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare dell'attuazione della presente deliberazione, la Sezione Geologia e Georisorse e la Sezione Difesa del Suolo, per le rispettive competenze;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.